

## REGOLAMENTO (UE) N. 177/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2011

## recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2010/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 187, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'inizio della campagna 2010/2011 l'aumento dei prezzi mondiali dei cereali è stato estremamente rapido, ancor più della precedente impennata dei prezzi verificatasi durante la campagna 2007/2008. I prezzi mondiali del frumento tenero hanno infatti subito un aumento del 65 % dal mese di luglio 2010. A partire da quel momento, l'evoluzione dei prezzi dei cereali sul mercato dell'Unione ha seguito la stessa tendenza. Il prezzo del frumento tenero sul mercato dell'Unione è aumentato di oltre il 90 %, stabilizzandosi a circa 280 EUR/t. I prezzi degli altri cereali sul mercato dell'Unione hanno subito il medesimo andamento, esemplificato dal prezzo dell'orzo a Rouen o del granturco a Bordeaux, che si sono attestati a oltre 215 EUR/t. L'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale dei cereali è in gran parte dovuta alla ridotta capacità della produzione di soddisfare la domanda.
- (2) Le prospettive di evoluzione del mercato mondiale dei cereali per la fine della campagna 2010/2011 inducono a ritenere che i prezzi si manterranno elevati, poiché si stima che al termine della campagna 2010/2011 le scorte mondiali ammontano a 342 milioni di tonnellate, con una riduzione di 62 milioni di tonnellate rispetto alla fine della campagna 2009/2010.
- (3) Il contingente di importazione a dazio ridotto per il frumento tenero di qualità media e bassa aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione <sup>(2)</sup> e il contingente di importazione a dazio ridotto per l'orzo da foraggio aperto dal regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione <sup>(3)</sup> sono stati utilizzati molto poco nel 2010, per una percentuale rispettivamente del 13 % e del 5 %. Tale sottoutilizzazione dovrebbe continuare nel 2011, tanto più che i tradizionali fornitori dell'Unione, la Russia e l'Ucraina, hanno adottato misure restrittive delle esportazioni.
- (4) Il permanere di prezzi mondiali a livelli elevati fino alla fine della campagna 2010/2011 e la prevedibile sottoutilizzazione dei contingenti di importazione a dazio ri-

dotto nel 2011 rischiano di perturbare l'approvvigionamento del mercato dell'Unione negli ultimi mesi della campagna 2010/2011. In tale contesto, per facilitare il mantenimento dei flussi di importazione utili all'equilibrio del mercato dell'Unione è pertanto opportuno procedere fino al 30 giugno 2011, data di conclusione della campagna 2010/2011, alla sospensione temporanea dei dazi doganali per i contingenti tariffari di importazione di frumento tenero di qualità media e bassa e di orzo da foraggio, aperti rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 2305/2003.

- (5) Occorre tuttavia evitare di penalizzare gli operatori quando la spedizione dei cereali ai fini dell'importazione nell'Unione è già in corso. Per tale motivo è opportuno prendere in considerazione i tempi di trasporto e permettere agli operatori di effettuare l'immissione in libera pratica dei cereali in regime di sospensione dei dazi doganali, come previsto dal presente regolamento, per tutti i prodotti il cui trasporto con destinazione diretta nell'Unione sia iniziato non oltre il 30 giugno 2011. È inoltre opportuno stabilire la prova da fornire per dimostrare il trasporto con destinazione diretta nell'Unione e la data in cui è iniziato il trasporto.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. L'applicazione dei dazi doganali all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 99, di qualità diversa dalla qualità alta ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione <sup>(4)</sup>, e NC 1003 00 è sospesa, con riferimento alla campagna 2010/2011, per tutte le importazioni effettuate nell'ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto aperti dai regolamenti (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 2305/2003.

2. Se il trasporto dei cereali di cui al paragrafo 1 è effettuato con destinazione diretta nell'Unione ed è iniziato non oltre il 30 giugno 2011, continua ad applicarsi la sospensione dei dazi doganali in forza del presente regolamento per l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.

Alle autorità competenti è fornita una prova soddisfacente del trasporto con destinazione diretta nell'Unione e della data di inizio del medesimo, sulla base dell'originale del documento di trasporto.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.

